



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. 75

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEI MEDICI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI DEGLI
ISCRITTI AGLI ALBI DEGLI ODONTOIATRI

LORO SEDI

Oggetto: Decreto-legge n.24/2022 – nota del Ministero della salute del 29/3/2022 – adempimenti Ordini.

Cari Presidenti,

in relazione alla pubblicazione del decreto-legge 24 marzo 2022 n.24 “*Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid – 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza*” l’art. 8 comma 1 del predetto D.L. 24/2022, ha apportato alcune sostanziali modifiche all’art. 4, comma 5, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 come già evidenziato nella Comunicazione n. 72 FNOMCeO.

La prima modifica riguarda la durata delle sospensioni comminate per la violazione degli obblighi vaccinali il cui termine ultimo, nella previgente normativa, era stabilito per il 15 giugno 2022, salvo assolvimento dell’obbligo vaccinale da parte dell’iscritto, mentre il D.L. in oggetto proroga l’efficacia delle sospensioni comminate dal 15 giugno 2022 al 31 dicembre 2022.

Pertanto, in conseguenza di tale modifica, tutte le sospensioni già comminate sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Si suggerisce di inviare, da parte dell’Ordine competente, tale informazione all’iscritto sospeso al fine di metterlo al corrente di tale proroga. In allegato **sub 1** si propone un fac-simile di tale informativa.

Il Ministero della salute con la seconda modifica ha disciplinato, su istanza delle Federazioni nazionali, la fattispecie dei sanitari sospesi che abbiano contratto il Covid – 19 i quali, si trovano nella condizione di aver acquisito una immunizzazione almeno temporanea dalla malattia e di essere impossibilitati ad adempiere all’obbligo vaccinale per un determinato periodo. La norma, pertanto, introduce il seguente capoverso al comma 5 dell’art. 4: “*In caso di intervenuta guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.*”

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: presidenza@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Pertanto, l'Ente territorialmente competente dovrà attivarsi su istanza del sospeso (*fac simile* che si allega **sub 2** da mettere a disposizione degli iscritti se l'Ordine lo ritiene opportune tramite i siti istituzionali territoriali) sulla base della quale l'Ordine adotterà una delibera di cessazione temporanea degli effetti della sospensione da comunicare solamente all'interessato, che conterrà sia il termine entro cui vaccinarsi sia l'avvertimento che, scaduto il termine in mancanza di adempimento dell'obbligo vaccinale, la sospensione riacquisterà efficacia automaticamente, (*fac-simile* che si allega **sub. 3**).

La cessazione della sospensione, come prevista dalla norma in oggetto, è temporanea e avrà la durata del differimento dell'obbligo vaccinale come stabilito dalle Circolari ministeriali.

A tale proposito si evidenzia che il Ministero della salute con nota del 29 marzo ha confermato che per i professionisti sanitari il termine del differimento è costituito dalla prima data utile per poter effettuare la somministrazione della dose di vaccino cioè trova applicazione, nella fattispecie di cui trattasi, il termine minimo di differimento riportato nelle Circolari ministeriali.

Al fine di rendere uniformi e certi i tempi di cessazione della sospensione, la Federazione ha predisposto una tabella che riepiloga il contenuto delle Circolari ministeriali cui la norma fa riferimento (allegato **sub 4**)

Se entro 3 giorni dal termine stabilito dalle circolari ed indicato in delibera, l'iscritto non presenterà il certificato vaccinale, la sospensione riprenderà la sua efficacia, senza che sia necessario nessun ulteriore intervento da parte dell'Ordine o altra comunicazione.

Si ribadisce che lo status di guarito non incide sull'obbligo vaccinale il cui inadempimento, laddove persista, dovrà sempre essere accertato dall'Ordine.

Si sottolinea, inoltre, che è imprescindibile che gli Ordini comunichino alla FNOMCeO le cessazioni temporanee delle sospensioni unitamente alle eventuali riassunzioni di efficacia delle medesime per poter aggiornare in tempo reale la posizione dei sanitari sul Sistema IMI così come ai datori di lavoro laddove conosciuti e a tutte le autorità già attenzionate.

Per quanto concerne la guarigione dal Covid -19 conseguita dai sanitari non sospesi rispetto ai quali l'Ordine ancora non ha inviato la diffida ovvero si trovi nella fase di verifica dell'adempimento vaccinale di cui all'art.4, comma 3 del decreto-legge n.44/2021 la nota del Ministero della salute ha chiarito come la guarigione rileva nel corso del procedimento.

A tale proposito si evidenzia che l'Ordine ricevuto il certificato di guarigione non deve procedere alla sospensione del professionista il quale ha a disposizione 90 giorni dalla contrazione della malattia ai quali si aggiungono 20 giorni, termine legale previsto dalla normativa di cui all'art.4, comma 3 per la prenotazione e l'effettuazione della vaccinazione, nel caso del completamento del ciclo vaccinale primario.

Se il sanitario non fornisce entro 3 giorni la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale l'Ordine procederà alla sospensione dall'esercizio professionale.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Il Presidente

Nel caso dell'adempimento dell'obbligo vaccinale della terza dose l'Ordine, ricevuto il certificato di guarigione, non deve procedere alla sospensione del professionista, il quale ha a disposizione 120 giorni dalla contrazione della malattia ai quali si aggiungono 20 giorni, termine legale previsto dalla normativa di cui all'art.4, comma 3 per la prenotazione e l'effettuazione della vaccinazione.

Se il sanitario non fornisce entro 3 giorni la certificazione attestante la somministrazione della dose booster l'Ordine procederà alla sospensione dall'esercizio professionale.

Colgo l'occasione per inviarvi i più cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Filippo Anelli

All.4

Firmato digitalmente da

FILIPPO ANELLI

O = FNOMCEO
C = IT

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005.

LETTERA DA INVIARE AI SANITARI SOSPESI

Gentile dottore,

in riferimento alla delibera n.... del.... con la quale il Consiglio Direttivo di questo Ordine ha disposto la Sua sospensione dall'esercizio professionale per inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 4 del DL 1° aprile 2021 n. 44 e s.m.i., con decorrenza dal..... e fino al 15 giugno 2022, salvo produzione di idonea certificazione di avvenuta vaccinazione, Le comuniciamo che l'art. 8 del decreto - legge 24 marzo 2022, n. 24, ha prorogato l'obbligo vaccinale e la conseguente efficacia della sospensione dall'esercizio professionale al **31 dicembre 2022.**

Per tale motivo, Le comuniciamo che la Sua sospensione dall'esercizio professionale avrà efficacia fino al 31 dicembre 2022 e resterà annotata nell'Albo professionale senza ulteriori provvedimenti da parte dell'Ordine, ovvero fino alla data di completamento del ciclo vaccinale primario/della somministrazione della dose di richiamo.

Si rammenta, altresì, che l'esercizio della professione in vigenza della sospensione dall'albo configura un illecito penale ai sensi dell'art. 348 c.p. (esercizio abusivo della professione).

**Istanza di cessazione della sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie
ai sensi dell'art. 8 DL 24/2022**

Il/La sottoscritto/a, n. iscrizione albo/elenco
speciale ad esaurimento residente in (.....),
via/piazza c.a.p.

visto

che ai sensi dell'art. 8 DL 24/2022 *“In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento.”*;

chiede

a Codesto Ordine di disporre la cessazione temporanea della sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie di cui all'art. 4, comma 4, DL 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla l. 76/2021 e s.m.i., e a tal fine

dichiara

- a) *(scegliere una delle alternative)*
- o di non aver effettuato alcuna delle dosi della vaccinazione obbligatoria anti-SARS-CoV-2;
 - o che in data .../.../..... ha effettuato la dose unica della vaccinazione obbligatoria anti-SARS-CoV-2;
 - o che in data .../.../..... ha effettuato la prima dose della vaccinazione obbligatoria anti-SARS-CoV-2, senza poi effettuare la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;
 - o che in data .../.../..... ha effettuato la prima dose della vaccinazione obbligatoria anti-SARS-CoV-2, e in data .../.../..... ha effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;
- b) che in data .../.../..... ha contratto l'infezione da SARS-CoV-2;
- c) di essere consapevole che la cessazione temporanea della sospensione non incide sull'inadempimento dell'obbligo vaccinale;
- d) di essere consapevole che, qualora la presente istanza dovesse essere accolta, la sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie riprenderà efficacia automaticamente qualora il sottoscritto non provveda a trasmettere all'Ordine il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute;
- e) di essere consapevole che, in caso di accoglimento della presente istanza, l'Ordine non provvederà a darne comunicazione al datore di lavoro ma si limiterà ad aggiornare l'eventuale annotazione della sospensione sull'albo.

Il sottoscritto allega documentazione comprovante quanto dichiarato.

Luogo/data ,/...../.....

Sottoscrizione

Delibera cessazione effetti sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie

Il Consiglio direttivo dell'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di ...

VISTO l'art. 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, n. 76 (di seguito, per brevità, "DL 44/2021") secondo il quale l'atto di accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale è adottato da parte dell'Ordine professionale territorialmente competente, all'esito delle verifiche di cui al citato comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare, determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale;

VISTO il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2022, n. 3 che ha modificato l'art.4 del DL n.44/21;

VISTO l'art. 8 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, che ha modificato l'art.4, comma 5, del suddetto DL n.44/2021 s.m.i. stabilendo che:

- la sospensione dall'esercizio professionale per inadempimento vaccinale è prorogata dal 15 giugno al 31 dicembre 2022;
- *"In caso di intervenuta guarigione l'Ordine professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute. La sospensione riprende efficacia automaticamente qualora l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla scadenza del predetto termine di differimento"*;

VISTE le circolari del Ministero della salute in tema di differimenti della vaccinazione nei casi di infezione da SARS-CoV-2;

CONSIDERATO che in data ..., con delibera prot. n. ..., l'Ordine ha dichiarato accertato l'inadempimento dell'obbligo vaccinale nei confronti del/della dott./dott.ssa ... e ha proceduto ad annotare la sospensione dall'esercizio professionale sull'Albo;

CONSIDERATA l'istanza trasmessa dal dott. ... ai sensi del citato art. 8 DL 24/2022;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

- a) di disporre la cessazione temporanea della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria di cui all'art. 4, comma 5, DL 44/2021, con la relativa annotazione sull'Albo, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute e pertanto fino a.... (90+3 ovvero 120+3 dalla contrazione dell'infezione);
- b) di disporre che la sospensione riassumerà efficacia il.....(giorno dopo la data del b)), con la relativa annotazione sull'Albo, qualora il dott..... ometta di inviare all'Ordine professionale il certificato di vaccinazione;
- c) di disporre la tempestiva trasmissione della presente delibera al dott....., alla FNOMCeO per gli adempimenti di cui al sistema IMI e al datore di lavoro qualora conosciuto.

ALLEGATO 4

Ai fini dell'applicazione della cessazione temporanea della sospensione prevista dall'art. 8 del decreto-legge n.24/2022 di seguito sono riepilogati i termini di differimento della vaccinazione anti-SARS-CoV- 2 conseguenti all'infezione da SARS-CoV-2 ai sensi delle Circolari del Ministero della salute prot. n. 8284 del 3.3.2021, n. 40711 del 9.9.2021, n.56052 del 6.12.2021 e n. 59207 del 24.12.2021.

Dosi somministrate	Evento	Termini del differimento e di somministrazione della dose booster
Nessuna dose	infezione	Differimento di 90 gg. dalla contrazione dell'infezione per la somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario ¹ Successivamente 120 gg. dalla somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario per la somministrazione della dose booster ³ .
1° dose vaccino	infezione entro 14 gg. dalla somministrazione della 1° dose di vaccino ²	Somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario da effettuarsi a 90 gg. dalla contrazione dell'infezione ¹ Successivamente 120 gg. dalla somministrazione della dose di completamento del ciclo vaccinale primario per la somministrazione della dose booster ³ .
1° dose vaccino	infezione oltre 14 gg. dalla somministrazione della 1° dose di vaccino ²	120 gg. dalla contrazione dell'infezione per la somministrazione della dose booster ³ .
Ciclo vaccinale primario	Infezione	120 gg. dalla contrazione dell'infezione per la somministrazione della dose booster ³ .

¹ Cfr. Circ. Ministero della salute prot. n. 8284 del 3.3.2021.

² Cfr. Circ. Ministero della salute prot. nn. 40711 del 9.9.2021, 56052 del 6.12.2021.

³ Cfr. Circ. Ministero della salute prot. nn. 56052 del 6.12.2021 e 59207 del 24.12.2021.